

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2255-A)

Relazione orale

TESTO PROPOSTO DALLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

*presentato da oltre due terzi dei componenti la 9^a Commissione permanente
(Agricoltura) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 del Regolamento*

**d'iniziativa dei senatori COLLESELLI, BUCCINI, CIPOLLA, CACCHIOLI, DE MARZI,
ARTIOLI, TEDESCHI Franco, DEL PACE, TORTORA, ZAVATTINI, ZANON, BOANO,
BALBO, DAL FALCO, CASSARINO, MARTINA, MAZZOLI, PISTOLESE, GADALETA,
MARI e MARTINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1975

Provvedimenti urgenti per la vitivinicoltura

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Articolo unico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 anticipazioni alle Regioni per interventi a salvaguardia del mercato vitivinicolo.

Dette anticipazioni sono effettuate a favore delle Regioni che con proprie leggi concedono alle cantine sociali contributi per le spese di gestione e per gli interessi, nonchè fidejussioni capaci di consentire alle medesime di pagare anticipazioni ai soci in ragione del 90 per cento del prezzo di orientamento comunitario per le uve conferite nella vendemmia 1975.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 15 miliardi, per l'anno finanziario 1975, per la concessione da parte delle Regioni, sulla base di proprie leggi, di anticipazioni, fidejussioni e concorsi negli interessi su prestiti a favore delle cantine sociali, per consentire alle cantine sociali medesime di corrispondere acconti ai soci, con riferimento al prezzo di orientamento comunitario del vino, per le uve conferite nella vendemmia 1975.

Lo stanziamento sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge, provvederà, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al riparto delle relative disponibilità finanziarie tra le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le provincie autonome di Trento e Bolzano in relazione alla quantità di prodotto conferita nel 1975.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.